

**Senato della Repubblica**

**Commissione Speciale per l'esame degli atti  
urgenti presentati dal Governo**

alla c.a. **Sigg. Componenti Commissione Speciale**

**Camera dei Deputati**

**Commissione speciale per l'esame di Atti del  
Governo**

alla c.a. **Sigg. Componenti Commissione Speciale**

**Oggetto: AUDIZIONE - Atto Governo n. 7 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (Atto n. 516 della XVII legislatura)**

Lo scrivente Sindacato Nazionale Agenti, innanzitutto tiene a ringraziare i Gruppi Parlamentari (\*) che hanno richiesto l'audizione della più grande e storica Associazione di rappresentanza degli Agenti di assicurazione professionisti italiani, alla quale aderiscono quasi diecimila soggetti iscritti alla Sezione a) del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto dall'Ivass.

Le Agenzie assicurative in gestione libera, sono micro-imprese(\*\*) presso le quali operano circa ventimila Agenti professionisti Titolari, circa trentamila lavoratori dipendenti agenziali e circa duecentomila lavoratori autonomi (Subagenti e Produttori assicurativi).

Ringraziamo altresì la Presidenza delle Commissioni Speciali di Camera e Senato, per aver accolto tali richieste di audizione e per aver permesso che l'importante Schema di Decreto Legislativo in oggetto fosse valutato con la dovuta urgenza e con l'apporto dei soggetti direttamente interessati al suo contenuto, in quanto destinatari di **invasive e per alcuni aspetti mortali nuove disposizioni**, come gli Agenti di assicurazione.

Con massimo spirito costruttivo, intendiamo sottoporre alla cortese attenzione di tutti i Sigg. Componenti le Commissioni Speciali oggi riunite alcune importanti criticità presenti nello schema di Decreto Legislativo di cui in oggetto.

Rimaniamo naturalmente a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento sulle principali problematiche connesse a quanto esposto.

*(\*) "In relazione all'esame degli atti del Governo n. 3, n. 6 e n. 7, si è convenuto di procedere, congiuntamente alla omologa Commissione della Camera dei deputati, alle audizioni dei soggetti indicati dai Gruppi parlamentari, nelle giornate di lunedì 23 aprile, a partire dalle ore 16, e di martedì 24 aprile, a partire dalle ore 9,30" (Atti Senato)*

*(\*\*) il numero delle Agenzie assicurative in Italia è di circa 13.000; gli Agenti professionisti Titolari di Agenzia, persone fisiche iscritte alla sezione a) del R.U.I. sono circa 20.568; i Collaboratori degli Agenti (Subagenti e Produttori) iscritti alla sezione e) del R.U.I. sono complessivamente 195.365 (dati Ivass al 31.12.2016)*

## **I) Art. 1 – punto 19 Schema Decreto Lgs. AG7**

### **Conto Corrente separato agenziale**

19. All'articolo 117 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Per gli intermediari iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), e i relativi collaboratori iscritti nella sezione del registro di cui al citato articolo 109, comma 2, lettera c), nonché per gli intermediari iscritti alla sezione del registro di cui al suddetto articolo 109, comma 2, lettera c), il versamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato direttamente sul conto dell'impresa di assicurazione o riassicurazione per conto della quale è svolta l'attività di distribuzione”;
  
  - b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere b) e d), che possano documentare in modo permanente con fidejussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di 18.750 euro. Il limite minimo è aggiornato mediante disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili per tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.».

L'Art. 1, punto 19, del Decreto Legislativo emanato dal Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2018 introduce il comma 1/bis dell'art. 117 C.A.P. (D.L.gs. n. 209/2005) e cioè l'obbligo per i clienti di Agenti e Subagenti/Produttori di versare i premi direttamente all'Impresa assicuratrice, vietando cioè agli Agenti di gestire i flussi finanziari dei premi pagati dai clienti mediante il conto corrente separato agenziale (Art. 117 c.1° D.L.gs. n. 209/2005); in questo modo gli Agenti sono privati di una delle prerogative professionali fondamentali che ne caratterizzano la figura, l'autonomia e l'imprenditorialità.

Tale limitativa nuova disposizione viene riservata esclusivamente agli intermediari iscritti alla sez.A del R.U.I. (Agenti) ed agli intermediari iscritti in sez. E (Subagenti e produttori), determinando un diverso trattamento tra fattispecie di Intermediari, a favore degli altri soggetti iscritti al R.U.I. (Brokers, sportelli bancari e postali e intermediari accessori).

Si sottolinea che -e ciò ci sembra del tutto paradossale- sulla base della nuova norma, il Collaboratore iscritto alla sezione E del RUI che operasse contemporaneamente per conto di iscritti alla sezione A (Agenti) ed iscritti alla sezione B (Brokers) del RUI, sarebbe tenuto ad una doppia disciplina, certamente generatrice di disservizio e difficoltà applicative, ma soprattutto ingiustamente sperequativa tra Intermediari iscritti allo stesso R.U.I.

Inoltre appare evidente come le norme riguardanti la modifica dell'Art. 117 C.A.P. siano potenzialmente in grado di **impedire l'operatività in regime di plurimandato**, con ciò ingessando la loro operatività ed inducendo gli Agenti ad operare in esclusiva per una sola compagnia.

Chi opera in plurimandato, infatti, è solito incassare normalmente dai propri Clienti un unico pagamento a fronte di più contratti assicurativi sottoscritti con più Compagnie: la conseguenza dell'attuazione pratica di quanto previsto dal Decreto in oggetto è che gli Agenti saranno costretti a far effettuare, per le diverse polizze di un medesimo Cliente, una pluralità di pagamenti e cioè un pagamento per ogni Compagnia con cui il medesimo Cliente abbia sottoscritto ciascuna singola polizza.

Lo svantaggio operativo per gli Agenti, specialmente quelli Plurimandatari, è palese e discriminatorio, manifestandosi -la nuova normativa- ostile al plurimandato ed alle "libere collaborazioni tra Intermediari" (L. 221/2012) e certamente di **ostacolo alla concorrenza**, ma anche chiaramente **inefficiente per i Consumatori-Assicurati**, ai quali saranno creati evidenti disagi.

Agli effetti pratici immediati, è facilmente prevedibile che la modifica dell'Art. 117 C.A.P., come formulata nel D.Lgs. in oggetto, comporterà inoltre:

- l'impossibilità per gli Agenti di gestire le "libere collaborazioni" (art. 22 L. 221/2012);
- l'impossibilità per gli Agenti Plurimandatari di gestire clienti che sottoscrivano polizze con più Compagnie;
- l'impossibilità materiale per gli Agenti, in special modo Plurimandatari, di mantenere i rapporti professionali con i Subagenti ed i Produttori, ai quali viene di fatto impedita l'operatività per conto degli Iscritti alla sezione A del R.U.I. (Agenti);

Si ritiene di segnalare altresì come **nel testo della I.D.D. (Direttiva UE 2016/97), che il Decreto Legislativo vorrebbe recepire, NON sia contenuta alcuna norma coerente con la nuova disposizione introdotta tramite la modifica dell'Art. 117 C.A.P.** ed anzi sia espressamente previsto quanto oggi disposto dall'Art. 117 ultimo comma C.A.P. ("*3 bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d) che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000. Il limite minimo può essere elevato dall'IVASS, con regolamento, tenendo conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo*").

La Direttiva UE 2016/97 infatti, all'Art. 10 (Capo IV "requisiti organizzativi") c. 6 lett. b) espressamente dispone: "*norme secondo cui l'intermediario deve possedere in modo permanente una capacità finanziaria pari al 4% della somma dei premi annuali incassati e comunque non inferiore a 18.750 euro*".

Attraverso la soppressione dell'ultimo comma dell'Art. 117 C.A.P., il Decreto Legislativo abroga tale disposizione, limitatamente agli Agenti (iscritti alla sezione A del RUI) e quindi **priva gli Intermediari-Agenti della possibilità di "garantire i clienti contro l'incapacità dell'intermediario di trasferire i premi all'impresa di assicurazione o di trasferire all'assicurato gli importi della prestazione assicurativa o di un ristorno di premio"** tramite il possesso della suddetta **fideiussione bancaria**.

Detta facoltà, all'Art. 1, punto 19, lett. b) del Decreto Legislativo AG7 (*"il comma 3-bis è sostituito dal seguente: <<3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui d'articolo 109, comma 2, lettere b) e d), che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati con un minimo di 18.750 euro. Il limite minimo è aggiornato mediante disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili per tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat"*) è riservata esclusivamente ai Brokers (iscritti alla sezione B del R.U.I.) ed agli sportelli bancari (iscritti alla sezione D del R.U.I.) e ciò nuovamente in palese **disparità di trattamento tra soggetti iscritti al medesimo Registro Unico degli Intermediari assicurativi.**

Al riguardo, si noterà come l'Art. 1, punto 12, sub. 3 del Decreto Legislativo introduca un altro elemento di disparità di trattamento:

*"L'intermediario assicurativo a titolo accessorio di cui al comma 1 si dota di presidi di separazione patrimoniale conformi all'articolo 117. L'adempimento delle obbligazioni pecuniarie effettuato mediante l'intermediario assicurativo a titolo accessorio è conforme a quanto previsto dall'articolo 118, comma 1."*

Per l'Intermediario "accessorio", soggetto deprofessionalizzato per definizione (che svolge cioè attività distributiva esclusivamente a titolo accessorio), lo Schema di Decreto in esame reintroduce lo strumento del conto corrente separato (cd. autonomo) in capo all'Intermediario, strumento soppresso invece per gli Intermediari Agenti (sez. A del RUI) e loro collaboratori (sez. E del RUI).

Vorrete cortesemente considerare altresì come le conseguenze delle nuove norme introdotte con lo Schema di Decreto Legislativo in oggetto siano potenzialmente devastanti per la Categoria agenziale e ne **compromettano irrimediabilmente la centralità nel rapporto con la clientela**, mettendo a rischio la sopravvivenza di ventimila Agenti professionisti, trentamila lavoratori dipendenti delle Agenzie e circa duecentomila liberi imprenditori (partite Iva) Subagenti e produttori.

Dette norme sono inoltre palesemente contrarie al Considerando n. 72 della Direttiva UE (*"La presente direttiva non dovrebbe essere **troppo onerosa** per i distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi di piccole e medie dimensioni. Uno degli strumenti per conseguire tale obiettivo è la corretta applicazione del principio di proporzionalità. Tale principio dovrebbe valere sia in relazione ai requisiti che i distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi devono soddisfare, sia in relazione all'esercizio dei poteri di vigilanza"*).

Le modifiche all'Art. 117 C.A.P., introdotte dall'Atto del Governo 7, contravvengono altresì al Considerando n. 75 della Direttiva UE 2016/97 (*"L'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva 2002/92/CE. L'obbligo di **recepire le disposizioni che restano immutate** discende dalla direttiva precedente"*).

Da ultimo ci permettiamo ricordare come l'argomento sia già stato trattato ampiamente dall'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato** nel noto (ed apprezzato) Provvedimento n. 24935 AGCM "AGENTI MONOMANDATARI", nel corso del quale l'Autorità riteneva tra l'altro che:

*"92. Infine, gli impegni aventi ad oggetto diverse modalità per consentire all'agente l'utilizzo di un **conto corrente unico**, o per rendere **meno onerosa l'intermediazione di più mandati**, consentono di superare le difficoltà gestionali e economiche derivanti dalla necessità di avere più conti correnti per conto delle diverse mandanti. In tal modo, gli agenti potranno gestire in maniera unitaria i flussi provvigionali derivanti dalla propria attività di intermediazione."*

Così come è stato trattato dal **Consiglio di Stato** con Sentenza n. 5026/08, Reg.Dec. n. 9643 Reg.Ric. anno 2007, Disp.vo 545/2008 che tra l'altro recita:

*"X. Resta da esaminare il quinto motivo con il quale è denunciato l'art. 54, comma 2, del regolamento (Isvap) che, prevedendo la "separazione patrimoniale", consentirebbe la predisposizione di un (solo) conto separato anche per il plurimandatario che opera con più compagnie di assicurazione, così confondendosi le poste relative ai vari rapporti di agenzia.*

*Anche questo motivo è infondato"*

...

*"Il giudice di primo grado ha rilevato che la norma codicistica va letta alla luce dell'art. 4, comma 4, della direttiva CE n. 92 del 2002 dettato allo scopo di una migliore tutela del consumatore. Ha quindi considerato che "l'**obbligo del conto unico consente di preservare la posizione degli assicurati e di evitare, al contempo, onerosi e tutto sommato ingiustificati, adempimenti in capo agli agenti**", essendo per di più previsto per i plurimandatari di adottare procedure idonee a garanzia degli assicurati."*

...

*"Osserva in primo luogo il Collegio che si prescinde dal rilievo secondo il quale non appare sussistere una lesione dell'interesse delle appellanti ad opera della disposizione censurata; la censura, per quanto da loro stesse affermato, risponde agli interessi degli assicurati e non a quelli delle imprese di assicurazione.*

*La norma del regolamento (che riguarda non solo gli agenti di assicurazione mono o plurimandatari, ma tutti gli intermediari assicurativi anche iscritti in sezioni del registro diverse dalla A) da un canto **evita di aggravare la posizione degli intermediari con la previsione di tanti conti separati** (i cui costi si riverserebbero sui premi che i consumatori devono corrispondere), e dall'altro **tutela ugualmente gli assicurati-consumatori prevedendo per gli intermediari un conto corrente o postale separato da altri conti correnti dell'intermediario stesso** e imponendo loro comunque, quando operano per più imprese, di assicurare l'attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati in modo che le disponibilità di ciascuna delle imprese non si confondano con quelle personali dell'agente o delle altre compagnie mandanti."*

**La Sentenza si riferisce alla**

“DECISIONE sul ricorso in appello n. 9643/2007, proposto dall’Associazione Nazionale fra Imprese Assicuratrici - Ania, Arag Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.P.A., Arca Assicurazioni S.P.A., Assicurazioni Generali S.P.A., Assicurazioni Rischi Agricoli Vmg 1857 S.P.A., Augusta Assicurazioni S.P.A., Aurora Assicurazioni S.P.A., Aviva S.P.A., Aviva Assicurazioni S.P.A., Aviva Italia S.P.A., Aviva Life S.P.A., Aviva Previdenza S.P.A., Aviva Vita S.P.A., Axa Assicurazioni S.P.A., Axa Mps Assicurazioni Danni S.P.A., Axa Mps Assicurazioni Vita S.P.A., Carige R.D. Assicurazioni e Riassicurazioni S.P.A., Carige Vita Nuova S.P.A., CBA Vita S.P.A., Compagnia di Assicurazione di Milano S.P.A., Compagnia Assicuratrice Unipol S.P.A., Compagnia Italiana di Previdenza, Assicur. e Riassicur. Spa, Europ Assistance Italia S.P.A., Europ Assistance Warranty S.P.A., Eurovita Assicurazioni S.P.A., Fata Assicurazioni Danni S.P.A., Fata Vita S.P.A., Fondiaria Sai S.P.A., Genertel S.P.A., Groupama Assicurazioni S.P.A., Groupama Vita S.P.A., Hdi Assicurazioni S.P.A., Ina Assitalia S.P.A., Intesa Vita S.P.A., Itas Assicurazioni S.P.A., Itas Ist. Trentino-Alto Adige Assicurazioni Soc. Mutua Assic, Itas Vita S.P.A., La Piemontese Assicurazioni S.P.A., La Piemontese Vita S.P.A., La Venezia Assicurazioni S.P.A., Liguria Società di Assicurazioni S.P.A., Liguria Vita S.P.A., National Suisse Compagnia Italiana di Assicurazioni S.P.A., National Suisse Vita S.P.A., Sasa Assicurazioni Riassicurazioni S.P.A., Società Reale Mutua di Assicurazioni, Toro Assicurazioni S.P.A., Uniqa Assicurazioni S.P.A., Vittoria Assicurazioni S.P.A., Zurich Insurance Company S.A., Zurich Investments Life S.P.A., Zurich Life Insurance Italia S.P.A., Zuritel S.P.A.,  
contro

Isvap-Istituto vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;  
Conforti & C. Servizi Assicurazioni S.a.s., Sindacato nazionale agenti di assicurazione, Tristano Ghionni Denni,... (omissis)”

La Sentenza del Consiglio di Stato ha chiarito la piena legittimità dell’esistenza del conto corrente separato (autonomo) intestato all’Agente (ai sensi Art. 117 C.A.P.), strumento definito altresì idoneo alla salvaguardia degli interessi dei consumatori-assicurati, come del resto disposto dal Regolamento Ivass n. 5/2006 (art. 54 “Obblighi di separazione patrimoniale”).

Premesso tutto quanto precede,

**si richiede pertanto l’ABROGAZIONE del punto 19 dell’Art. 1 dell’Atto Governo 7, con conseguente mantenimento dell’attuale Art. 117 del Codice delle assicurazioni\***

**\*(Decreto Lqs. n. 209/2005).**

## **II) Art. 1 – punto 21 Schema D.Lgs. AG7**

### **Regole di comportamento e conflitti di interesse**

Come noto l'Art. 17 della Direttiva UE 2016/97 dispone quanto segue:

*“1. Gli Stati membri garantiscono che, nello svolgere l'attività di distribuzione assicurativa, i distributori di prodotti assicurativi agiscano sempre in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei loro clienti.*

*2. Fatta salva la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri garantiscono che tutte le informazioni relative alla materia oggetto della presente direttiva, comprese le comunicazioni di marketing, indirizzate dai distributori di prodotti assicurativi a clienti o potenziali clienti **siano imparziali, chiare e non fuorvianti**. Le comunicazioni di marketing sono sempre chiaramente identificabili come tali.*

*3. Gli Stati membri garantiscono che i distributori di prodotti assicurativi non ricevano un compenso o non offrano un compenso ai loro dipendenti e non ne valutino le prestazioni in modo contrario al loro dovere di **agire nel migliore interesse dei clienti**. In particolare un distributore di prodotti assicurativi non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o d'altro tipo che potrebbero incentivare lui stesso o i suoi dipendenti a raccomandare ai clienti un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui tale distributore di prodotti assicurativi possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del cliente.”*

Tali concetti sono rafforzati al Considerando n. 46: “Gli Stati membri dovrebbero esigere che le politiche retributive dei distributori di prodotti assicurativi in relazione ai loro dipendenti o rappresentanti non pregiudichino la loro capacità di agire nell'interesse dei clienti né impediscano loro di fornire un parere adeguato o di presentare le informazioni in modo corretto, chiaro e non fuorviante. Il fatto che la retribuzione sia basata sugli obiettivi di vendita non dovrebbe costituire un incentivo a raccomandare un determinato prodotto al cliente”), nonché al Considerando n. 47: “Per i clienti è fondamentale sapere se l'intermediario con cui stanno trattando fornisca consulenze sulla base di **un'analisi imparziale e personale**. Per valutare se il numero di contratti e di fornitori presi in considerazione dall'intermediario è sufficientemente ampio per permettere **un'analisi imparziale e personale**, è opportuno tenere debitamente conto, in particolare, delle esigenze del cliente, del numero di fornitori presenti sul mercato, della quota di mercato di ciascun fornitore, del numero di prodotti assicurativi pertinenti disponibili per ciascun fornitore e delle caratteristiche di tali prodotti. La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di imporre, a un intermediario assicurativo che desideri fornire consulenze sulla base di un'analisi **imparziale e personale** in relazione a un contratto di assicurazione, l'obbligo di fornire tale consulenza in relazione a tutti i contratti di assicurazione che distribuisce”).

**Nel testo dello Schema di Decreto Legislativo AG7 le parole “imparziale” ed “imparzialità” sono misteriosamente scomparse.**



Si legge infatti all'Art. 1 punto 21 del D.Lgs. quanto segue:

*“Dopo l'articolo 119, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti: ART. 119-bis (Regole di comportamento e conflitti di interesse) t. I distributori di prodotti assicurativi operano con diligenza, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti.”*

Il Consiglio dei Ministri ha dunque emanato un testo di Decreto Legislativo che recepisce la Direttiva UE n. 2016/97 omettendo i termini **imparzialità/imparziale** in relazione agli **obblighi di comportamento dei Distributori assicurativi**.

E' appena il caso di rammentare il significato letterale di detto termine:

**Imparziale**: di persona che nel giudicare e nel trattare si mostra obiettiva e spassionata, seguendo unicamente un criterio di giustizia, senza favorire per interesse o per simpatia più gli uni che gli altri (Vocabolario Treccani).

Si intravede, nell'omissione del significativo termine “imparziale”, il malcelato tentativo di ridurre l'aspetto consulenziale dell'attività distributiva, peraltro più volte richiamato ed evidenziato nella Direttiva europea e che la nostra Associazione di rappresentanza ha sempre indicato come indispensabile per la migliore salvaguardia degli interessi dei consumatori-Assicurati.

L'utilizzo, al contrario, del termine “diligente”, intendendosi per tale “*la cura che il soggetto passivo dell'obbligazione deve porre per l'esatto adempimento del suo obbligo* (Vocabolario Treccani)” evidenzia un chiara subordinazione alle direttive impartite dalla/dalle Imprese mandanti.

**In considerazione di quanto precede, si richiede espressamente che il punto 21 dell'Art. 1 dello Schema di Decreto Legislativo AG7 venga riformulato come segue:**

21. Dopo l'articolo 119, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:

“ART. 119-bis (Regole di comportamento e conflitti di interesse) t. I distributori di prodotti assicurativi operano con diligenza, correttezza, imparzialità e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti.

2. Le informazioni relative alla distribuzione assicurativa, comprese le comunicazioni pubblicitarie relative ai prodotti distribuiti, indirizzate dai distributori di prodotti assicurativi a contraenti o potenziali contraenti sono imparziali, corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie sono sempre chiaramente identificabili come tali. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182, commi 4, 5, 6 e 7.

3. L'IVASS può richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, utilizzato dai distributori

4. I distributori di prodotti assicurativi non ricevono un compenso e non offrono un compenso ai loro dipendenti e non ne valutano le prestazioni in modo contrario al loro dovere di agire nel migliore interesse dei contraenti previsto dal comma 1.

5. Il distributore non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare se stesso o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui tale distributore possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente.

6. Fermo restando quanto disposto dal comma .1, i distributori di prodotti assicurativi:

a) mantengono e applicano presidi organizzativi ed amministrativi efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse di cui alla lettera b) incidano negativamente sugli interessi dei contraenti. I presidi organizzativi sono proporzionati alle attività svolte, ai prodotti assicurativi venduti e al tipo di distributore;

b) adottano misure idonee ad identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra loro, inclusi i dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata, e i loro clienti o tra due Clienti al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa.

7. Quando i presidi adottati ai sensi del comma 6, lettera a), non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, in occasione dell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter.

8. L'IVASS, sentite le Rappresentanze maggiormente rappresentative degli Intermediari assicurativi, delle Imprese assicuratrici e dei Consumatori, disciplina con regolamento le modalità applicative del presente articolo.

ART. 119-ter (Consulenza e norme per le vendite senza consulenza) 1. Prima della conclusione di un contratto di assicurazione, il distributore di prodotti assicurativi:

a) acquisisce dal contraente ogni informazione utile a identificare le richieste ed esigenze del contraente medesimo, al fine di valutare l'adeguatezza del contratto offerto; e

b) fornisce allo stesso informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata.

2. Qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente.

3. Se viene offerta una consulenza prima della conclusione del contratto, il distributore di prodotti assicurativi fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.

4. Qualora un intermediario assicurativo comunichi al contraente di fornire consulenze fondate su un'analisi imparziale e personale, lo stesso deve fondare tali consulenze sull'analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo idoneo a soddisfare le esigenze del contraente.

5. L'IVASS, sentite le Associazioni di rappresentanza maggiormente rappresentative degli Intermediari e delle Imprese assicuratrici, disciplina con regolamento le modalità applicative del presente articolo. L'IVASS disciplina altresì con regolamento le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta.

### **III) Art. 1 – punto 22 Schema D.Lgs. AG7**

#### **Informazione precontrattuale**

Con le medesime argomentazioni sopra esposte, nonché per evitare ingiustificate disparità di trattamento tra Distributori e garantire una concreta tutela del consumatore,

#### **si richiede altresì la riformulazione dell'art. 1 punto 22 dello Schema di Decreto AG7 come segue:**

L'articolo 120, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dai seguenti:

«ART. 120 (Informazione precontrattuale)

1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all'articolo 109, comma 2, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo ~~e di rinnovo~~, forniscono al contraente le seguenti informazioni, previa esposizione nei locali aperti al pubblico:

a) nome, cognome o denominazione sociale, indirizzo della sede dell'attività e lo status di Intermediario assicurativo;

b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di cui all'articolo. 119-ter, comma 3;

c) le procedure di cui all'articolo 7 e relative disposizioni di attuazione che consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti degli intermediari assicurativi nonché le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187 -ter e relative disposizioni di attuazione;

d) la sezione del registro in cui è iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato;

e) se l'intermediario agisce su incarico del cliente o se agisce in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione.

2. Le imprese di assicurazione prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le seguenti informazioni:

a) denominazione sociale, indirizzo della sede legale e lo status di impresa di assicurazione;

b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di cui all'articolo 119 ter, comma 2;

c) le procedure di cui all'articolo 7 e relative disposizioni di attuazione che consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti delle imprese di assicurazione nonché le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187-ter e relative disposizioni di attuazione.

3. Il distributore consegna al contraente, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo ~~e di rinnovo~~, la documentazione di cui all'articolo 185.

4. Agli intermediari a titolo accessorio si applicano le disposizioni di cui al comma 1, ~~lettere a), c) e d)~~.

5. Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al presente articolo e agli articoli 119-ter, 120-bis e 120-ter i distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi.

6. L'IVASS, con il coinvolgimento delle Associazioni maggiormente rappresentative degli Intermediari e delle Imprese assicuratrici nonché delle principali Associazioni dei Consumatori, con regolamento, individua le modalità applicative del presente articolo.

**ART. 120-bis. (Trasparenza sulle remunerazioni) 1.** Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 131 in materia di trasparenza sui compensi in relazione alla distribuzione di contratti di r.c. auto, l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a titolo accessorio comunicano al contraente, prima della conclusione del contratto, la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, precisando se il compenso percepito consiste in:

- a) un onorario corrisposto direttamente dal cliente;
- b) una commissione inclusa nel premio assicurativo;
- c) altri tipi di compensi, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata;
- d) una combinazione dei compensi di cui alle lettere a), b) e c).

2. Nel caso di cui al precedente comma 1, lettera a), l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a titolo accessorio comunicano al contraente anche l'importo del compenso. Qualora ciò non sia possibile, forniscono al contraente informazioni relative al metodo per calcolare il compenso stesso.

3. Se il contraente effettua dei pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a titolo accessorio comunicano al contraente le informazioni previste dai commi 1 e 2 per ciascuno di tali pagamenti.

4. Prima della conclusione di un contratto di assicurazione, l'impresa di assicurazione informa il contraente in merito alla natura del compenso percepito dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione.

5. Se il contraente effettua dei pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l'impresa di assicurazione comunica al contraente anche le informazioni di cui al comma 4 per ciascuno di tali pagamenti.

6. L'IVASS, con regolamento, stabilisce le modalità di comunicazione delle suddette informazioni, ai sensi dell'articolo 120-quater..

**ART. 120-ter (trasparenza sui conflitti di interesse)**

1. Prima della conclusione del contratto di assicurazione l'intermediario assicurativo comunica al contraente almeno le seguenti informazioni:

- a) se detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto di una determinata impresa di assicurazione;
- b) se una determinata impresa di assicurazione, o l'impresa controllante di una determinata impresa di assicurazione, detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo;
- c) se fornisce consulenze fondate su una analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4;
- d) ~~fermo quanto previsto dal decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7' convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, ri. 40, se distribuisce determinati prodotti sulla base di un obbligo contrattuale che lo vincoli in modo esclusivo con una o più imprese di~~

~~assicurazione; in tal caso l'intermediario comunica al contraente la denominazione di tali imprese;~~

~~e) se distribuisce determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione di cui alla lettera d) e non fornisce una consulenza basata su una analisi imparziale e personale; in tal caso comunica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari;~~

t) ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dal comma 5 dell'articolo 119-bis.

#### ART. 120-quater (Modalità dell'informazione)

1. Tutte le informazioni di cui agli articoli 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 121-sexies, 185, 185-bis e 185-ter sono comunicate ai contraenti:

- a) su supporto cartaceo;
- b) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;
- c) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
- d) a titolo gratuito.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite al contraente con uno dei seguenti mezzi, a scelta del contraente:

- a) un supporto durevole non cartaceo, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, comma 4;
- b) un sito Internet laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, comma 5.

3. Se le informazioni di cui al comma 1 sono fornite per mezzo di un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito Internet, al cliente viene gratuitamente fornita, su richiesta, una copia in formato cartaceo.

4. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite un supporto durevole non cartaceo, a richiesta del cliente, laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo di un supporto durevole è appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo; e
- b) il contraente, potendo scegliere tra le informazioni in formato cartaceo e su supporto durevole, ha scelto quest'ultimo.

5. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite sito Internet ~~se sono indirizzate direttamente al contraente~~ e se sussistono i seguenti requisiti:

- a) la fornitura delle informazioni è appropriata rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo;
- b) il contraente ha richiesto ~~accensentito~~ alla fornitura delle informazioni tramite sito Internet;

c) il contraente è stato informato mediante comunicazione telematica dell'indirizzo del sito Internet e del punto del sito Internet in cui possono essere reperite le informazioni;

d) è garantito che le informazioni rimangano accessibili sul sito Internet per tutta la durata del contratto.

6. Ai fini dei commi 4 e 5, la fornitura di informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo o per mezzo di un sito Internet è ritenuta appropriata rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo se il contraente ha regolarmente accesso ad Internet, ossia nel caso in cui fornisca un indirizzo di posta elettronica ai fini della distribuzione del prodotto ed abbia espressamente richiesto tale modalità.

7. L'IVASS, con regolamento, disciplina la struttura del documento, da consegnare ai contraenti, che deve essere presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di

facile lettura e con caratteri di dimensione leggibile. Il documento riferito alle informazioni di cui agli artt. 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, potrà essere esposto nei locali dell'Intermediario aperti al pubblico in luogo della consegna diretta.

**ART. 120-quinquies (Vendita abbinata)**

1. Il distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, informa il contraente dell'eventuale possibilità di acquistare separatamente le due componenti. Nel caso in cui il contraente abbia optato per l'acquisto separato, il distributore fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascuna componente.

2. Nelle circostanze di cui al comma 1 e quando il rischio o la copertura assicurativa derivanti dall'accordo o dal pacchetto proposto a un contraente sono diversi dalle componenti considerate separatamente, il distributore di prodotti assicurativi fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e del modo in cui la loro interazione modifica i rischi o la copertura assicurativa.

3. Se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un bene o servizio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, il distributore di prodotti assicurativi offre al contraente la possibilità di acquistare il bene o servizio separatamente. ~~Il presente comma non si applica se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un servizio o attività di investimento quali definiti all'articolo 1, comma 5, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, a un contratto di credito quale definito all'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera c), del testo unico bancario o a un conto di pagamento quale definito all'articolo 126 decies del testo unico bancario.~~

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, il distributore di prodotti assicurativi specifica al contraente i motivi per cui il prodotto assicurativo che è parte del pacchetto complessivo o dello stesso accordo è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.

5. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, in relazione all'obiettivo di protezione degli assicurati l'IVASS, con riferimento all'attività di distribuzione assicurativa, può applicare le misure cautelari ed interdittive previste dal presente codice, ivi incluso il potere di vietare la vendita di una assicurazione insieme a un servizio o prodotto accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori. Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, i suddetti poteri sono esercitati da IVASS e CONSOB coerentemente con le rispettive competenze.

~~6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla distribuzione di prodotti assicurativi che offrono copertura per diversi tipi di rischio.».~~

## IV) Art. 1 – punto 23 Schema D.Lgs. AG7

### Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza

Con le medesime argomentazioni sopra esposte,

**si richiede altresì la reformulazione dell'art. 1 punto 23 dello Schema di Decreto AG7 come segue:**

L'articolo 121, del decreto legislativo 1 settembre 2005, n 209, è sostituito dal seguente:

«ART. 121 (Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 185, 185-bis e 185-ter, in caso di vendita a distanza, il distributore rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:

a) l'identità del distributore e il fine della chiamata;

b) l'identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con il distributore assicurativo;

c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;

d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà corrispondere;

e) l'informativa relativa al compenso ricevuto il relazione al contratto distribuito, secondo quanto previsto dall'articolo 120-bis;

f) le ulteriori informazioni di cui agli articolo 67-quater e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

2. In ogni caso l'informazione è fornita al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. ~~In caso di collocamento di un contratto a distanza mediante telefonia vocale gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti subito dopo la conclusione del contratto a distanza e comunque non oltre i cinque giorni successivi. Può essere fornita verbalmente solo a richiesta del contraente e e qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. Anche se il contraente ha scelto di ottenere precedentemente le informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo in conformità a quanto previsto dall'articolo 120-quater, comma 4, l'informazione è fornita al contraente dal distributore di prodotti assicurativi a norma dell'articolo 120-quater, commi 1 e 2, subito dopo la conclusione del contratto di assicurazione.~~

3. L'IVASS, con regolamento, disciplina la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione a distanza, anche per via telefonica, e determina le informazioni sul distributore e sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2.».

Davvero non si comprende come sia possibile prevedere l'esonero dagli obblighi di informativa precontrattuale il distributore assicurativo che intercetti il cliente per via telefonica/a distanza. Per questo evidenziamo la necessità di abrogare i relativi passaggi barrati nel testo che precede.

## **V) Art. 1 – punto 28 Schema D.Lgs. AG7**

Si richiede altresì la **modifica del punto 28 dell'Art. 1** dello Schema di Decreto AG7 come segue:

28. All'articolo 182 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la parola: “nota” è sostituita dalla seguente; «documentazione»;
- ~~b) il comma 2 è abrogato;~~
- ~~c) al comma 3, le parole: «e dagli intermediari» sono soppresse.~~

sarà utile ricordare che l'Art. 182 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, è il seguente:

### *Art. 182*

#### *(Pubblicità dei prodotti assicurativi)*

- 1. La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione è effettuata avendo riguardo alla correttezza dell'informazione ed alla conformità rispetto al contenuto della nota informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono.*
- 2. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicità sia **autonomamente effettuata dagli intermediari**.*
- 3. L'IVASS può richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, che è utilizzato dalle imprese **e dagli intermediari**.*

L'effetto dell'abrogazione prevista dall'Art.1, punto 28, dello Schema di Decreto sarebbe quello di **impedire indirettamente agli Intermediari (Agenti, Brokers, Subagenti e Produttori) proprie autonome iniziative pubblicitarie riguardanti i prodotti assicurativi offerti (distribuiti).**



## **VI) Art. 1 – punto 29 Schema D.Lgs. AG7**

Si richiede altresì **l'abrogazione del punto 29 dell'Art. 1** dello Schema di Decreto AG7.

Il punto 29 dello Schema di Decreto recita testualmente:

29. All'articolo 183 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «Nell'offerta e nell'esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: “nell'esecuzione”, e le parole: “e gli intermediari”, sono soppresse;
- b) al comma 1, la lettera b), è abrogata.

L'articolo 183 del Decreto Lgs. 209/2005 citato è il seguente:

### Art. 183 (Regole di comportamento)

**I. Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono:**

- a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
- b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati;
- c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio;
- d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.

L'effetto della norma introdotta con il punto 29 dell'Art.1 dello Schema di Decreto sarebbe quello di sollevare le Imprese e gli Intermediari dagli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nella fase di offerta di prodotti assicurativi ai consumatori.

**La disposizione pertanto va abrogata.**

Proporremo altresì la modifica dell'Art. 183 del D.Lgs. 209/2005 introducendo, anche nella fase di offerta ed esecuzione dei contratti, i termini di cui alla Direttiva europea che si intende recepire e precisamente: I distributori di prodotti assicurativi operano con diligenza, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti.

## VII) Art. 2 – punto 1 Schema D.Lgs. AG7

Si richiede l'abrogazione del punto 1 dell'Art. 2 dello Schema di Decreto AG7.

La disposizione prevede quanto segue:

### ART. 2

*(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) la lettera w-bis) è sostituita dalla seguente: «w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione d) del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, e le banche, le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento dell'Unione europea iscritte nell'elenco annesso di cui all'articolo 116-*quinquies*, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2005, anche quando operano con i collaboratori di cui alla sezione e) del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005»;
  - b) alla lettera w-bis.3), le parole: "regolamento (UE) n. 1286/2014;" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; ii) 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità; iii) 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; iv) 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; v) 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;».

L'Art. 1 del decreto lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che verrebbe integrato dall'art. 2, punto 1, dello Schema di D.Lgs. è il seguente:

*w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 25252;*

*w-bis.3) "prodotto di investimento assicurativo": un prodotto ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/201455.*

Da una prima analisi della disposizione introdotta dallo Schema di Decreto sembrerebbero essere previste **nuove tipologie di Distributori "abilitati alla distribuzione assicurativa"** (modifica punto w-bis) e **l'esonero di una serie di prodotti assicurativi di tipo finanziario-assicurativo** (modifica punto w-bis.3).

## VIII) Disposizioni transitorie

Come noto lo schema di Decreto Legislativo in oggetto prevede la seguente norma transitoria:

### *Art. 3*

*(Disposizioni transitorie riguardanti gli adempimenti connessi al Registro di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)*

1. Gli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono iscritti nel registro di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano entro il 23 febbraio 2019 l'adeguamento dei requisiti professionali di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112 del medesimo decreto legislativo, n. 209 del 2005, conformemente a quanto previsto dal presente decreto legislativo.
2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, esercitano l'attività di intermediario assicurativo a titolo accessorio, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera cc-septies), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono iscritti, previo accertamento dei requisiti necessari:
  - a) nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, se agiscono su incarico di altro intermediario iscritto alle sezioni del registro del medesimo articolo 109, comma 2, lettere a), b) o d) del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005;
  - b) nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, se operano su incarico di una o più imprese di assicurazione.
3. Nei casi di cui al comma 2, nell'indicazione dei dati identificativi della persona fisica o giuridica che esercita tale attività, riportati nel registro, è data evidenza della qualifica di intermediario assicurativo a titolo accessorio. A tal fine i soggetti di cui, al comma 2, lettera a), del presente articolo, già iscritti nella sezione del registro di cui al medesimo articolo 109, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, comunicano all'IVASS che operano come intermediari a titolo accessorio entro il termine di sei mesi da tale data.
4. I soggetti di cui al comma 2, lettera b), sono iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro il termine massimo di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
5. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuati, nell'ambito della dirigenza, in qualità di responsabili dell'attività di distribuzione dell'intermediario iscritto nella sezione del Registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono iscritti nella corrispondente sezione del registro di cui al medesimo articolo 109, comma 2, lettera d), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Si rileva come gli Intermediari accessori operanti per un Iscritto alla Sezione A, B o D del RUI vadano inseriti nella Sezione E dello stesso RUI, mentre gli Intermediari accessori operanti direttamente per una o più Imprese assicurative vadano iscritti nella Sezione A del RUI (Agenti).

**Appare evidente la disparità di trattamento introdotta con tale previsione normativa.**

Il Sindacato Nazionale Agenti ritiene che l'automatica iscrizione nella sez. A del RUI degli Intermediari accessori che operano per una o più Imprese rappresenti un'anomalia, potenzialmente in grado di compromettere l'omogeneità ed il corretto funzionamento dell'impianto normativo del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi.

Le Sezioni A e B del R.U.I. sono notoriamente quelle riservate ai cd. **Intermediari professionali**; spiace dover constatare come il Legislatore italiano, nella fattispecie, abbia omesso di rispettare l'anzidetta peculiarità, prevedendo l'iscrizione nella Sezione A) di soggetti, come gli Intermediari "accessori", che per definizione non svolgono l'attività distributiva come professione principale. Il medesimo Decreto Legislativo così definisce infatti la figura dell'Intermediario a titolo accessorio:

**cc-septies) intermediario assicurativo a titolo accessorio: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 109, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni:**

- 1) **l'attività professionale principale di tale persona fisica o giuridica è diversa dalla distribuzione assicurativa;**
- 2) **la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi, complementari rispetto ad un bene o servizio;**
- 3) **i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il bene o il servizio che l'intermediario fornisce nell'ambito della sua attività professionale principale;»;**

Per quanto sopra riportato, si ritiene incompatibile la norma di cui all'Art. 3, punto 2, lett. b) del Decreto in parola, rispetto alla salvaguardia dei **criteri di professionalità degli Agenti di assicurazione italiani**, che si esplicano anche attraverso le modalità oggi vigenti di accesso all'iscrizione nella sezione A del R.U.I..

Anche in questo caso si segnala come nel testo della I.D.D. (Direttiva UE 2016/97) NON sia contenuta alcuna norma coerente con la nuova disposizione introdotta.

La nostra Associazione richiede una modifica dello schema di D.Lgs sul punto sopra esaminato modificando l'art.3 - comma 2 - lettera b) prevedendo che, in attesa della costituzione della Sez. F del Registro Unico degli Intermediari ( R.U.I. ), **gli "intermediari accessori" che attualmente operano per le Imprese vengano iscritti alla Sez. C anziché alla Sez. A del RUI.**

La nostra Associazione, nel rinnovare il ringraziamento per l'attenzione prestata, richiede che, grazie anche ad un incisivo intervento delle Vostre Commissioni, unitamente ad un eventuale auspicato coinvolgimento di AGCM, MiSE ed IVASS, il **Decreto Legislativo in oggetto sia ritirato o riformulato** con criteri maggiormente coerenti ed aderenti alla Direttiva europea che si intende recepire.

Tutto ciò anche al fine di poter concretizzare i principi sanciti dal citato Provvedimento AGCM "agenti monomandatari", nonché dalle Leggi n. 40/2007 e n. 221/2012, dal D.Lgs. n. 209/2005, dalla Direttiva UE 2016/97 (IDD), dal "Codice del Consumo" (Decreto legislativo, 06/09/2005 n° 206) nonché dalla L. 124/2017 (Concorrenza).

A parere della scrivente Associazione, l'eventuale conversione in Legge dello schema di Decreto Legislativo in oggetto, nella forma approvata dal Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio scorso, aggrava le **persistenti numerose criticità** che ostacolano l'attuazione della **pluralità di offerta** e della conseguente auspicata **consulenza imparziale** presso le agenzie assicurative italiane.

Giova ricordare che, pur in presenza di una specifica legge che vieta i patti di esclusiva tra Agenti e Compagnie e pur esistendo specifiche normative e/o regolamenti anche comunitari che, nell'ottica di una sempre maggiore tutela del consumatore, inducono il sistema distributivo ad attuare una pluralità di offerta, continua a resistere tra l'Industria assicurativa italiana la convinzione di poter mantenere **vincoli di esclusiva di fatto**, più o meno palesi, a carico degli agenti.

Resistono tutt'oggi comportamenti delle Imprese di assicurazione, già dalla nostra Associazione più volte segnalati alle Autorità competenti, che ostacolano –fino ad impedire- l'adozione da parte degli Agenti del modello distributivo plurimandatario che conseguentemente non riesce a registrare l'attesa auspicata diffusione.

Secondo l'ultima ricerca della società specializzata Innovation Team (Gruppo MBS Consulting), del dicembre 2017, in Italia solo il 25% delle Agenzie assicurative opera in plurimandato (prima dei Decreti Bersani del 2005/2006 tale dato era pari all'8%).

Tra le principali strategie adottate dalle Imprese per dissuadere la diffusione del plurimandato, in Italia, ricordiamo, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- NON CONDIVISIONE FLUSSI DATI DEI CLIENTI AGENTI/COMPAGNIE
- INDISPONIBILITA' DI ALCUNE COMPAGNIE RICONOSCIMENTO TITOLARITA' DATI CLIENTI ALL'AGENTE

- MANCATA APPLICAZIONE DEL COMMA 13 L. 221/2012

"13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami assicurativi danni e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovrà definire specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della costituzione e regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per le attività di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché di preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni".  
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 510, legge n. 228 del 2012)

- MANCATA ATTUAZIONE DEL COMMA 15-BIS DELL'ART. 22 L. 221/2012

*("c.15-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS provvede, limitatamente al ramo assicurativo danni, alla definizione di misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica, nei rapporti contrattuali fra le imprese di assicurazione, gli intermediari e la clientela, ...").*

- UTILIZZO DISCRIMINATORIO DEL MONTESCONTI TARIFFARIO ("FLESSIBILITA")

- DURATA POLIENNALE DEI CONTRATTI

- VINCOLI DI MANTENIMENTO E RIFORMA IN PEJUS DEL PORTAFOGLIO

- CONDIZIONI E CLAUSOLE VESSATORIE NEI MANDATI AGENZIALI

- DISPARITA' DI TRATTAMENTO ECONOMICO TRA AGENTI MONO/PLURIMANDATARI (clusterizzazione delle agenzie)

- LIMITAZIONI NELL'UTILIZZO DEL CONTO CORRENTE SEPARATO AGENZIALE (ex Art. 117 D.Lgs. 209/2005) / OBBLIGO DI INTESTAZIONE ALL'IMPRESA DEL CONTO CORRENTE SEPARATO AGENZIALE (ANCHE IN CASO DI PLURIMANDATO)

- REVOCHE DI MANDATO ANTI-CONCORRENZIALI

- PATTO COSIDDETTO "TRILATERO" E FACOLTA' DI SUBENTRO DELL'IMPRESA NEI LOCALI AGENZIALI

Tra le principali criticità del mercato, già segnalate ma che non hanno trovato adeguata sistemazione, ci permettiamo evidenziare nuovamente le seguenti:

- POLIZZE R.C. PROFESSIONALE (offerta non adeguata alla Legge 124/2017 "Concorrenza")

- PNA (partite non assicurative) FATTE TRANSITARE (DALL'IMPRESA) SUL CONTO CORRENTE SEPARATO AGENZIALE (in spregio alle disposizioni normative ed alla Lettera al mercato Ivass del 06/11/2017 Prot. N. 0200696/17)


- PRESENZA DI CLAUSOLE VESSATORIE NEI CONTRATTI DI PRIMARIE COMPAGNIE
- ANOMALO IMPIEGO DI SOCIETA' PER LA GESTIONE INTERINALE DELLE AGENZIE
- PERSISTENZA DI MODALITA' DISTRIBUTIVE ANOMALE DA PARTE DI SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO
- CRITICITA' OPERATIVE ED INFORMATIVE NELLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA EFFETTUATA DA SPORTELLI BANCARI E POSTALI

La nostra Associazione, considerando l'estrema gravità di quanto esposto ed il ridotto spazio temporale a disposizione per intervenire sul testo del Decreto Legislativo in oggetto, con la presente richiede, se possibile, di tenere nella dovuta considerazione le richieste di abrogazione e modifica del testo dello Schema di Decreto Legislativo AG7, nonché di essere audita –appena le competenti Commissioni parlamentari saranno insediate- in merito alle criticità che riguardano il mercato delle assicurazioni in Italia, sopra elencate per titoli.

Con osservanza.



Claudio Demozzi  
(Presidente Nazionale)



Roberto Soldati  
(Delegato SNA)

Roma, 23/4/2018



## IL SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA)

Il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (Sna), fondato nel 1919 come Associazione Nazionale Agenti (Ana), assume l'attuale denominazione nel 1973 e conta oggi quasi 10 mila Agenti iscritti su circa 13 mila Agenzie di assicurazione operanti in Italia.

Lo Sna è organizzato in 121 Sezioni provinciali e 48 gruppi aziendali Agenti; in Italia è l'organizzazione maggiormente rappresentativa degli Agenti di assicurazione, alla quale aderisce il 90% degli Agenti iscritti ad una Rappresentanza sindacale.

Rappresenta la Categoria in tutti gli Enti e Organismi, nazionali e internazionali, dove si trattano problemi che interessano direttamente o indirettamente gli agenti di assicurazione e, più in generale, il settore assicurativo.

L'associazione ha fra i suoi scopi statuari quello di tutelare e promuovere gli interessi professionali ed economici dei propri iscritti.

Il Sindacato Nazionale Agenti ha stipulato gli Accordi Nazionali con ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici ) fin dal 1951 ed i Contratti Collettivi di Lavoro (CCNL) per i dipendenti delle agenzie con le Organizzazioni Sindacali di categoria.

Ha rilevanza nazionale (Gazzetta Ufficiale del 12-03-1998 della Repubblica Italiana - Serie Generale n° 39) nonché internazionale, in quanto Membro del BIPAR (Bureau International Des Producteurs D'Assurance et de Reassurance ), Confederazione fondata nel 1937 con sede a Bruxelles, la quale rappresenta n° 46 associazioni nazionali di tutto il mondo (per un totale di oltre n° 100.000 intermediari rappresentati).

Come noto, è **Agente di assicurazione** colui che, iscritto al RUI, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica, svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'incarico di provvedere a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari di un'agenzia.

Con l'inciso "mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica" la definizione sopra richiamata (art. 2 ANA 2003) estende il ruolo dell'agente rispetto a quello di semplice procacciatore di affari assicurativi per conto della preponente, riconoscendogli una funzione autonoma ed aggiuntiva, che si esplica attraverso la prestazione di un servizio di consulenza ed assistenza ai clienti potenziali ed attuali, prima dell'instaurarsi del rapporto assicurativo e nel corso di esso. Da tempo addirittura la dottrina si è posta il quesito se l'Agente sia ancora considerabile quale mero mandatario dell'Assicuratore o se, per certi aspetti, non sia anche "mandatario" dell'Assicurato, al di là della nozione codicistica.

Lo stesso codice deontologico SNA ricomprende fra i compiti dell'agente la soddisfazione del cliente, l'impegno a valutare attentamente le necessità assicurative del cliente ed a proporre tra le forme di garanzia a sua disposizione le più idonee. Medesimo concetto è oggetto di disposizione normativa all'Art. 120 del D.Lgs. n. 209/2005.

*("3. In ogni caso, prima della conclusione del contratto, l'intermediario assicurativo di cui al comma 1, anche in base alle informazioni fornite al contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è obbligata l'impresa di assicurazione").*



## SANZIONI

Lo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva UE 2016/97 stabilisce, tra l'altro, un significativo **inasprimento delle sanzioni amministrative** modificando l'art. 324 del Codice delle Assicurazioni ed aggiungendovi gli artt.li 324 bis, ter, quater, quinquies, septies, octies, novies . Il nuovo testo dell'art. 324 introduce un unico meccanismo sanzionatorio, disciplinare e pecuniario, in luogo dei due procedimenti in precedenza previsti, uno sanzionatorio-pecuniario, e l'altro disciplinare.

Al punto c) del comma 1° del nuovo testo dell'art. 324 è stabilito che la sanzione amministrativa pecuniaria vada da € 5.000,00 sino ad € 5 milioni o, se superiore pari al 5% del fatturato complessivo risultante dall'ultimo bilancio; per le persone fisiche la sanzione va da € 1.000,00 sino a € 700.000,00.

L'art. 324 sexties fissa poi le regole per la determinazione della sanzione che riguardano gravità e durata della violazione; il grado di responsabilità; la capacità finanziaria dell'incolpato; l'entità del vantaggio ottenuto; i pregiudizi cagionati a terzi; il livello di cooperazione con l'Autorità di Vigilanza; le precedenti violazioni, il numero e la tipologia delle infrazioni.

I limiti massimi di questo attuale sistema sanzionatorio risultano assolutamente sproporzionati e tali da costituire persino un deterrente all'esercizio dell'attività assicurativa.

Va tenuto presente che sul mercato assicurativo italiano i ricavi medi di un'agenzia assicurativa in termini di provvigioni (e cioè di fatturato) non superano i 250/300 mila euro annui; ciò comporta un utile medio, variabile a seconda della organizzazione aziendale degli agenti, da 15 al 25%.

L'agente assicurativo in Italia sia esso una persona fisica o una società, trae dunque dalla propria attività un utile annuo medio che va dai 30 ai 70.000,00 euro annui.

Una sanzione pecuniaria di 700.000,00 euro per le persone fisiche e 5 milioni per le società agenziali corrisponde in linea di massima ad un qualcosa pari da 20 a 100 volte l'utile medio ricavato annualmente da chi svolge l'attività di agente assicurativo.

Si tratta di sanzioni macroscopicamente sproporzionate, che confliggono apertamente con le seguenti regole:

- A) principio di proporzionalità della sanzione amministrativa secondo quanto ribadito costantemente anche dal Consiglio di Stato (vedi da ultimo sentenza n. 284 del 21.1.2015) quale principio di equità e giustizia dell'azione amministrativa;
- B) principio espresso nell'ambito del considerando n.58 della IDD 2016/97, ove si afferma che le sanzioni devono essere oltre che efficaci e dissuasive anche proporzionate;
- C) al criterio di proporzionalità ribadito nell'art. 21 punto 1 della IDD;
- D) proporzionalità espressamente richiamata al punto 3 punto 1 dell'art.5 della Legge delega n.163 del 25.10.2017



Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione

Pertanto, non si registra alcun ostacolo a far sì che le sanzioni previste dalla IDD da un minimo di € 1000,00 ad un massimo di € 700.000 per le persone fisiche e da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di euro 5 milioni per le società agenziali vengano in ogni caso assoggettate tutte ad un limite proporzionale alla redditività dell'agenzia, nei termini individuati al punto 2 lettera E dell'art. 33 della IDD e cioè il limite del 5% del fatturato totale annuo dell'intermediario assicurativo.

L'applicazione della suddetta regola non è in contrasto con le previsioni della IDD, che resterebbero pienamente valide nei minimi e nei massimi, ma ne costituisce al contrario corretta applicazione, integrando la disposizione con altra previsione della IDD, conforme al più volte richiamato criterio di proporzionalità.

**In conclusione si propone la modifica dell'art. 324 lettera C n. 1 e 2, con l'introduzione del n.3 di detta lettera C, nei termini che seguono: "in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria non può eccedere il 5% del fatturato annuale del singolo distributore assicurativo".**